


Segnalazioni di discriminazione nel 2020



Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha esaminato i casi di discriminazione segnalati nel 2020 alla luce dei seguenti testi giuridici:

- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ONU CDPD)
- Divieto costituzionale di discriminazione, art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)
- Mandato legislativo concernente l'eliminazione degli svantaggi, art. 8 cpv. 4 Cost.
- Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
- Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis)
- Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
- Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

La Svizzera ha il dovere di promuovere, proteggere e assicurare i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità nonché di promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Nessuno può essere discriminato, soprattutto a causa di una disabilità fisica. In Svizzera esistono tuttavia ancora ostacoli insormontabili che impediscono una protezione adeguata contro le discriminazioni – le persone con disabilità continuano ad essere esposte a discriminazioni. Molte delle discriminazioni segnalate al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi derivano dal rifiuto di coprire i costi dei servizi di interpretariato in lingua dei segni.

Questo rapporto raccoglie una selezione delle discriminazioni e delle disparità di trattamento segnalate, vissute nel 2020 dalle persone sorde e audiolese nei più svariati ambiti della vita. Il rapporto si basa su dati anonimizzati forniti dal servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

Salute

Psicoterapia

Il signor X. aveva problemi di salute. Il medico di famiglia gli ha consigliato vivamente la psicoterapia, rinviandolo a una psicoterapeuta. Il signor X. è sordo e comunica nella lingua dei segni, che la psicoterapeuta però non conosce e quindi a ogni seduta di terapia era presente un/una interprete di lingua dei segni. La cassa malati ha rifiutato di coprire i costi dell'interpretariato, che il signor X. ha quindi dovuto sostenere di tasca propria benché causati unicamente dalla sua disabilità uditiva. Come conseguenza, per motivi economici il signor X. non ha più potuto proseguire il trattamento psicoterapeutico, anche se sarebbe stato assolutamente necessario a causa del suo stato di salute.

La mancanza di fondi per l'interpretariato in lingua dei segni per fruire della psicoterapia è un problema serio per i/le pazienti sordi/e. Nel 2020 il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha ricevuto diverse segnalazioni di discriminazioni di questo genere. Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie devono essere accessibili a tutte le persone senza discriminazioni, come imposto non solo dal divieto costituzionale di discriminazione ma anche dalla legge sui disabili.

Ospedale

La signora Y. doveva recarsi in ospedale per un controllo. Essendo sorda aveva chiesto che fosse presente anche un/una interprete di lingua dei segni. L'ospedale ha ritenuto che ciò non fosse necessario. Anziché un/una interprete professionista, sarebbe stata la persona audiolesa che accompagnava la signora Y. a dover tradurre la conversazione tra quest'ultima e la dottoressa. Ciò sarebbe stato molto pesante, sia per la signora Y. che per chi le stava a fianco. Inoltre, la sua accompagnatrice non conosceva la terminologia medica. Nonostante tutte le loro preoccupazioni, la signora Y. e la sua accompagnatrice hanno ceduto all'insistenza dell'ospedale di effettuare la visita medica senza un/una interprete professionista. Al termine del controllo, la signora Y. ha lasciato l'ospedale con una sensazione di profondo disagio. Non era sicura che tutto fosse stato tradotto correttamente e temeva di non aver compreso bene informazioni importanti sul suo stato di salute. Ha poi contattato il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, che ha segnalato all'ospedale che le prestazioni statali come l'assistenza sanitaria devono essere rese disponibili in lingua dei segni. In caso contrario, sussiste uno svantaggio ingiustificato nel fruire delle prestazioni statali di base, un divieto sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 5 in combinato disposto con l'art. 2 e l'art. 25 ONU CDPD) e nella legge sui disabili (art. 2 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 e l'art. 11 LDis).

Degenza stazionaria in clinica

La signora K. soffre di depressione da esaurimento. Per stabilizzare il suo stato di salute intendeva avvalersi di un programma di terapia in regime stazionario presso una clinica specializzata. Diverse strutture si sono rifiutate di ammettere la signora K, sorda, affermando che l'obbligo di indossare una mascherina, reso necessario dalla pandemia, avrebbe di fatto impedito alla paziente di leggere il labiale durante la sua permanenza nonché durante le terapie individuali e di gruppo. Senza esaminare individualmente la situazione della signora K., diverse cliniche hanno respinto la sua domanda a causa della sordità, non vagliando nessuna alternativa. Di fatto, sarebbe stato possibile rispettare le misure di protezione anche con un'offerta di terapia per sordi, ad esempio coinvolgendo un/una interprete di lingua dei segni. Nonostante l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, diverse cliniche si sono comunque rifiutate di ammettere la paziente sorda.

Secondo l'art. 25 lett. a ONU CDPD, la Svizzera deve fornire alle persone con disabilità un'assistenza sanitaria gratuita o a costi sostenibili della stessa qualità e degli stessi standard di quella offerta alle persone senza disabilità. È necessario garantire che i servizi delle istituzioni sanitarie e di assistenza siano accessibili, in particolare attraverso la traduzione nella lingua dei segni.

Telemedicina

Diverse casse malati offrono il modello di telemedicina per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Si tratta di un modello assicurativo più economico che prevede per le persone assicurate l'obbligo, in caso di problemi di salute, di rivolgersi come prima cosa a un centro di consulenza telefonica piuttosto che andare direttamente dal medico. I/le pazienti sordi/e hanno la necessità di abbinare al contatto telefonico la trasmissione delle immagini video, coinvolgendo nella conversazione una terza persona. Inoltre, l'indispensabile compilazione della procura richiede tempo e impedisce alle persone assicurate sorde di ricevere una consulenza medica in tempi brevi. Dal punto di vista del divieto di discriminazione di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost. e all'art. 25 ONU CDPD, è essenziale che per i/le pazienti sordi/e vi sia un'alternativa equivalente e senza barriere.

Formazione

Corso interno di perfezionamento

Il signor G. lavora da parecchio tempo in qualità di tecnico per la società X. quando questa, al fine di familiarizzare il personale con i più recenti sviluppi tecnici e aggiornarne le conoscenze specialistiche, ha organizzato un corso interno di perfezionamento obbligatorio. Per potervi partecipare, il signor G. aveva bisogno dell'aiuto di un/una interprete di lingua dei segni. L'ufficio AI competente si è rifiutato di pagare le spese legate all'interpretariato, nonostante l'obiettivo dei provvedimenti d'integrazione AI sia quello di sostenere le persone con disabilità a conservare la loro capacità al guadagno. L'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI prevede che i costi del perfezionamento professionale legati alla disabilità possono essere coperti dall'AI. Il rifiuto di coprire tali costi ha messo a repentaglio la situazione professionale del signor G., avendo l'azienda X. dichiarato che la formazione continua era obbligatoria e che in futuro intendeva impiegare solo personale specializzato che aveva partecipato al corso di perfezionamento. Grazie all'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi è stato possibile garantire che i costi di formazione fossero coperti dall'AI.

Formazione continua

Fin dal termine degli studi presso una scuola media di commercio la signora T., sorda, ha cercato un impiego. Un riscontro frequente dei datori di lavoro era che, oltre alla mancanza di esperienza professionale, non disponeva in particolare di una formazione specialistica adeguata a essere assunta. La signora T. ha quindi deciso di completare un corso di perfezionamento professionale di un anno in contabilità, necessario per avere almeno una chance di inserirsi nel mondo del lavoro. La signora T. dipendeva dalla traduzione in lingua dei segni per partecipare alla formazione. Contrariamente a quanto spesso si ritiene, la lettura labiale non è adatta per seguire conversazioni complesse e acquisire nuove conoscenze specialistiche. Durante una formazione la situazione è resa più complessa dal fatto che l'insegnante si trova lontano, il che rende praticamente impossibile leggere le labbra. Inizialmente l'ufficio AI si è rifiutato di pagare le spese legate alla traduzione in lingua dei segni per il perfezionamento professionale della signora T. Questo nonostante per l'AI valga il principio della priorità dell'integrazione sulla rendita e il fatto che le persone con disabilità debbano essere messe in grado di lavorare per mezzo di provvedimenti di integrazione adeguati. Il rifiuto di coprire i costi ha impedito alla signora T. di acquisire le necessarie conoscenze specialistiche e trovare rapidamente un impiego. Con il sostegno del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, questa decisione è stata impugnata con successo e alla fine l'AI ha coperto i costi del perfezionamento professionale.

Scuola universitaria professionale

Il signor U. ha studiato presso una scuola universitaria professionale. Durante un esame orale è stato assistito da un interprete di lingua dei segni. In un primo momento la commissione d'esame non ha concesso al signor U. più tempo per sostenere la prova. Tuttavia, la traduzione in lingua dei segni non è un provvedimento sufficiente per compensare gli svantaggi in sede d'esame. La traduzione infatti richiede tempo, che – a differenza degli studenti e delle studentesse udenti – il signor U. non avrebbe avuto a disposizione per risolvere i compiti d'esame. Grazie al sostegno del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, la commissione d'esame ha infine concesso al signor U. le necessarie misure di compensazione degli svantaggi.

Educazione precoce

Nella famiglia E. la figlia è sorda, i genitori udenti. I primi anni di vita sono decisivi per lo sviluppo linguistico. La lingua dei segni offre ai bambini sordi un accesso diretto alla comunicazione fin dall'inizio. Anche con il miglior supporto tecnico, per loro la lingua parlata rappresenta sempre e comunque una lingua straniera. Poiché i genitori non conoscevano la lingua dei segni, si sono rivolti al Cantone di domicilio per poter ricevere a casa lezioni di lingua dei segni; la domanda di assunzione dei costi, tuttavia, è stata respinta. Con l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, il Cantone in cui vive la famiglia E. si è infine fatto carico dei costi di

un corso di lingua dei segni a domicilio. Grazie alla costante attività di sensibilizzazione del servizio giuridico della SGB-FSS, anche altri Cantoni hanno riconosciuto che i bambini sordi hanno diritto – al pari di quelli udenti – a uno sviluppo linguistico precoce e che questo è un presupposto indispensabile per il loro sviluppo sociale, emotivo e cognitivo.

Varie

Esame di guida

Il signor M. voleva sostenere l'esame di guida nel Canton Zurigo. A differenza delle persone udenti, avrebbe dovuto sostenere un test preliminare a pagamento per essere ammesso all'esame di teoria. Secondo l'ufficio della circolazione stradale, lo scopo del test preliminare era garantire che il candidato sordo fosse «pronto per l'esame» e che il giorno dell'esame non si convocasse l'interprete di lingua dei segni per niente. Dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, questa pratica discriminatoria è stata archiviata.

Servizio soggetto privato – banca

La signora U. aveva perso la sua tessera bancaria ed effettuato quindi una videochiamata con la sua banca. La trasmissione delle immagini video consente di effettuare conversazioni telefoniche tra udenti e sordi, con la traduzione di un/una interprete di lingua dei segni. Quando la signora U. ha chiesto al consulente se nel frattempo la sua carta fosse stata usata in modo illecito, questi non era disposto a darle alcuna informazione, spiegando che non è possibile rivelare dati personali se la chiamata avviene tramite trasmissione delle immagini video. Le informazioni si potrebbero comunicare solo se è stata rilasciata una procura a favore di una persona udente o dell'interprete. Questa condizione ha rappresentato una limitazione dell'autonomia della signora U. e uno svantaggio rispetto alle persone udenti. Inoltre, la compilazione e l'inoltro della procura richiedono tempo e non è una soluzione praticabile in casi urgenti.

Assegno per grandi invalidi

Bambini e giovani con problemi di salute necessitano in parte nel loro quotidiano, di maggior aiuto e assistenza da parte dei genitori o di terzi. L'assegno per grandi invalidi serve a compensare finanziariamente questo carico aggiuntivo di assistenza e aiuto. Anche i figli con una disabilità uditiva hanno diritto, a determinate condizioni, a un assegno per grandi invalidi di grado lieve.

Il figlio della famiglia K. è gravemente audioleso e indossa apparecchi acustici su entrambi gli apparati uditivi. La sua disabilità uditiva non è stata rilevata tempestivamente, comportando notevoli ritardi nello sviluppo cognitivo. Per rafforzare la sua capacità di comunicazione e promuoverne lo sviluppo, sono state necessarie diverse misure terapeutiche. Per assistere il figlio, i genitori hanno dovuto ridurre il loro grado d'occupazione con un impatto notevole sui redditi della famiglia. L'ufficio AI ha negato la richiesta di assegno per grandi invalidi sulla base dei soli valori dell'udito, che il figlio aveva ottenuto grazie agli apparecchi acustici. Non si è prestata attenzione al fatto che l'udito e la comprensione linguistica sono due cose diverse e che, nonostante gli ausili tecnici, a volte non è possibile acquisire sufficienti competenze linguistiche. Il figlio della famiglia K., nonostante gli apparecchi acustici, richiedeva molto sostegno.

Dopo numerosi ricorsi del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi in casi analoghi, ora anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha riconosciuto il problema. La versione rivista della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI) non fa più riferimento ai valori dell'udito ottenuti tramite correzioni (ad es. con apparecchi acustici). Ora il diritto viene accettato esplicitamente se nonostante i mezzi ausiliari non si raggiunge una comprensione linguistica sufficiente.

Discriminazione intersezionale

Alle persone provenienti da Paesi terzi vengono spesso negate le prestazioni dell'Al, anche quando si tratta di mezzi ausiliari di cui c'è urgente bisogno, come gli apparecchi acustici o i servizi di interpretariato di lingua dei segni. Le condizioni assicurative dell'Al prevedono che un'invalidità già esistente prima dell'arrivo in Svizzera non dà diritto a prestazioni.

Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha notato che alcuni uffici Al non esaminano in dettaglio le condizioni per l'ottenimento di prestazioni per persone sorde provenienti da Paesi terzi, ma negano in generale tale diritto. Si dimentica in questo modo che il concetto di invalidità riconosciuto dall'Al è specifico per le prestazioni e che l'insorgenza della sordità non può essere equiparata in modo generalizzato all'insorgenza dell'invalidità. Piuttosto, ogni singolo caso deve essere esaminato singolarmente. Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi è riuscito così a ottenere che l'Al garantisca a una persona proveniente da un Paese terzo il servizio di interpretariato sul posto di lavoro.

Accesso alle informazioni e comunicazione con le autorità

Servizio sociale

La signora T. è stata convocata presso il Servizio sociale per un colloquio. Sebbene la signora T. abbia richiesto la presenza di un/una interprete di lingua dei segni, il colloquio si è svolto senza traduzione. Il Servizio sociale ha ritenuto che il tema della conversazione esulasse dalla sua area centrale – il diritto all'aiuto sociale economico – e che quindi i costi per un/una interprete non potessero essere coperti. Anche al termine del colloquio, quando la signora T. ha fatto notare che la lettura delle labbra era stata molto faticosa per lei e che non era riuscita a comprendere tutto, il Servizio sociale ha ribadito di non poter coprire i costi dell'interpretazione in lingua dei segni nemmeno in futuro. Così facendo l'autorità contravviene all'obbligo previsto dalla legge sui disabili all'art. 2 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1, secondo cui tutti i servizi degli enti pubblici devono essere accessibili a tutti senza discriminazioni.

Curatore

Il signor A. aveva un curatore professionale che lo aiutava nello svolgimento di alcune questioni. Il signor A. è sordo e per evitare malintesi intendeva avvalersi di un/una interprete di lingua dei segni durante le conversazioni con il suo curatore. Questi si è rifiutato di coinvolgere un/una interprete, anche se sarebbe stato obbligato a farlo ai sensi della legge sui disabili. Dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, i costi dell'interpretariato in lingua dei segni sono stati infine coperti dall'autorità competente.

Dibattito parlamentare

La signora B. voleva partecipare come spettatrice a un dibattito del Parlamento cantonale. A seguito della sua richiesta, i servizi parlamentari le hanno fatto sapere che avrebbe dovuto occuparsi lei di organizzare e finanziare l'interpretariato in lingua dei segni. Poiché la signora X. ha dovuto sostenere di tasca propria i costi, legati alla disabilità, per l'esercizio dei suoi diritti politici, è stata svantaggiata rispetto alle persone udenti. Ciò contrasta non solo con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost., ma anche con l'art. 2 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LDis. Inoltre, l'articolo 29 ONU CDPD obbliga gli Stati parte a garantire alle persone con disabilità i diritti politici e l'opportunità di goderne su base di uguaglianza con gli altri.

Pubblico ministero

La signora D. è stata convocata a un'audizione presso il pubblico ministero. La signora D. è sorda e ha una padronanza rudimentale della lingua dei segni. Occasionalmente nella vita di tutti i giorni beneficia di un accompagnamento sociale, e con questa persona ormai comunica bene, dato che si conoscono da tempo. Il pubblico ministero ha negato a questa persona la possibilità di essere presente all'audizione. Questo nonostante la

signora D. abbia fatto presente che non parla bene la lingua dei segni e che a causa delle barriere di comunicazione non può seguire bene le domande senza l'aiuto dell'accompagnamento sociale. La legge sui disabili stabilisce esplicitamente che nei rapporti con la popolazione le autorità devono considerare le esigenze particolari delle persone con disabilità uditiva.

Intervento della polizia

Anche nel 2020 il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi è venuto a conoscenza di un caso che dimostra la tuttora carente sensibilizzazione della polizia nel trattare le persone con disabilità. Il signor K. è stato coinvolto in un'aggressione. Quando la polizia è intervenuta, è stato ammanettato dietro la schiena. Il signor K. è sordo e comunica in lingua dei segni. Le manette gli rendevano del tutto impossibile comunicare, proprio come quando una persona udente viene imbavagliata.

Servizi di consulenza

Durante la pandemia da COVID-19 molti centri di consulenza hanno interrotto il servizio in presenza e fornito informazioni solo per telefono. Questo ha limitato in modo significativo l'accessibilità per le persone con disabilità uditiva. È vero che le persone sorde possono telefonare con le videochiamate, ma se chi cerca una consulenza deve attendere di essere richiamato dal centro o se ci sono lunghe code di attesa, la videochiamata non è una soluzione idonea. La signora A. ha quindi chiesto informazioni scritte piuttosto che una consulenza telefonica, ma il centro di consulenza statale le ha negato questa possibilità. La signora A. è stata perciò limitata nel suo accesso alle informazioni e messa in una posizione di svantaggio rispetto alle persone udenti.

Evento informativo per i genitori

In una scuola speciale per disabilità si è tenuto un evento informativo per genitori di bambini con disabilità uditiva. I genitori di T. sono anch'essi sordi e volevano partecipare all'evento. Hanno quindi chiesto alla scuola la disponibilità di un/una interprete di lingua dei segni per l'evento, in quanto la lettura labiale non è possibile in una manifestazione con diversi partecipanti e se gli oratori sono molto distanti. Inizialmente la scuola non era disposta a coprire i costi dell'interpretariato. Ciò ha costituito una discriminazione dei genitori nell'accesso alle informazioni. Dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, la scuola ha accettato di coprire i costi della traduzione in lingua dei segni.

Lavoro e occupazione

Ricerca di lavoro

Il signor B. è alla ricerca di un lavoro da molto tempo. Le sue candidature sono state più volte respinte con la motivazione che il lavoro non era adatto a lui a causa del contatto con la clientela. Senza incontrare il signor B. e senza conoscere meglio le sue capacità comunicative, i datori di lavoro partivano dal presupposto che la disabilità uditiva gli impedisse di svolgere quel lavoro. Lo facevano sulla base di idee stereotipate sulle conoscenze e le abilità delle persone con disabilità uditiva, ignorando le reali capacità del signor B. Nel suo caso, questo gli ha impedito fino a oggi di trovare un lavoro.

Accesso al mondo del lavoro

Il signor K. stava per concludere la scuola dell'obbligo. Per il suo ingresso nel mondo del lavoro aveva bisogno del sostegno dall'Al. Tuttavia, a causa della sua disabilità uditiva, l'ufficio Al gli presentava una scelta molto limitata di opzioni professionali, oppure si dichiarava disposto a offrire il suo sostegno solo a condizione che il signor K. scegliesse un'occupazione a bassa soglia. Tutto ciò a prescindere dal suo potenziale.

Se viene scelto un impiego non mediato dall'ufficio AI vengono meno le misure di sostegno AI. Il signor K. non aveva scelta: a causa della sua disabilità uditiva, non poteva rinunciare al sostegno dell'AI, soprattutto perché per la sua formazione dipendeva dall'interpretariato in lingua dei segni.

Anche in questo caso, l'effettivo potenziale del signor K. viene ignorato a causa di pregiudizi stereotipati e si adotta un atteggiamento basato puramente sul deficit. Ciò non solo è discriminatorio (perché il pregiudizio uditivo è l'unica causa di un trattamento diverso), ma è anche in netta contraddizione con la nozione di integrazione dell'assicurazione per l'invalidità.

Finanziamento di mezzi ausiliari

Le persone sorde non hanno in linea di principio diritto a una rendita dell'AI e devono integrarsi nel mercato del lavoro primario. Esse ricevono mezzi ausiliari dall'AI o possono ottenere da terzi le prestazioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, tra cui, in particolare, l'interpretariato in lingua dei segni. Attualmente i collaboratori sordi hanno a disposizione una quota massima di CHF 1'793.– al mese per servizi di interpretariato sul posto di lavoro. In media, questa cifra è sufficiente per pagare dieci ore di lavoro di traduzione al mese. Questo tetto massimo comporta notevoli problemi in numerosi casi noti al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

Interpreti in lingua dei segni alle riunioni di lavoro

In qualità di responsabile Divisione comunicazione, la signora G. gestiva un team composto da diverse persone. Sotto la sua responsabilità rientravano, tra l'altro, iniziative per i media e campagne promozionali, con la necessità di organizzare riunioni periodiche con il team. Il numero di ore di interpretariato a sua disposizione era spesso insufficiente per coprire sia gli incontri con il team sia quelli con le persone esterne. La signora G. preferiva allora sfruttare quelle risorse principalmente per gli incontri con giornalisti o giornaliste: temendo che poi i fondi per l'interpretariato in lingua dei segni non sarebbero bastati per prendere parte a una riunione importante, spesso rinunciava ad avvalersi di un/una interprete durante le riunioni con il team. Non sono perciò mancati i malintesi, e ciò ha messo a forte rischio la sua posizione di responsabile di Divisione. Il suddetto tetto massimo per i servizi di interpretariato pone i lavoratori sordi in una posizione di netto svantaggio sul mercato del lavoro rispetto ai colleghi e alle colleghe udenti.

Se anche voi avete subito uno svantaggio o una discriminazione a causa della vostra sordità, contattate il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

Contatto via e-mail: serviziogiuridico@sgb-fss.ch

Zurigo, febbraio 2021